

MODULO SEGNALAZIONI ILLECITI - WISTLEBLOWING

La tua segnalazione si riferisce a Mobili FIVER o a una sua controllata - partecipata?

- Mobili FIVER
- Società Controllata – partecipata (scrivi la ragione sociale della società).....

Che rapporto hai con la Società oggetto della segnalazione? (spuntare una delle opzioni seguenti)

- Dipendente;
- Collaboratore
- Fornitore, sub fornitore o dipendente/collaboratore degli stessi
- Libero professionista, Consulente, lavoratore autonomo;
- volontario – tirocinante retribuito o non;
- Azionista o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ex dipendente, ex collaboratore o persona che non ricopre più una delle posizioni indicate in precedenza;
- Soggetto- persona in fase di prova, di selezione o il cui rapporto non sia ancora iniziato.

Hai già segnalato internamente alla Società?

- SI
- NO

Hai già segnalato o denunciato a Procura, forze dell'ordine o ANAC?

- SI
- NO

Hai subito discriminazioni o ritorsioni in seguito a segnalazioni interne o esterne già effettuate?

- SI
- NO

La tua identità non può essere rivelata. Nel caso sia necessario utilizzare la tua segnalazione, e quindi il tuo nome, per un procedimento disciplinare, dovrà essere richiesto il tuo consenso.

Ti verranno inviate risposte alla segnalazione e richieste di chiarimenti esclusivamente su questa piattaforma, a meno che indichi diversi metodi di contatto.

Vuoi fornire i tuoi dati identificativi

- SI
- NO

Si avvisa il segnalante, che nel caso di segnalazione anonima, la medesima non potrà essere gestita nel pieno rispetto dei requisiti normativi (riscontro al segnalante, comunicazioni sullo stato dell'istruttoria...etc:)

L'Organo di valutazione, anche in presenza di segnalazione anonima, procederà comunque alla verifica della veridicità dell'illecito o del reato. A fronte di positivo riscontro avvierà le dovute azioni interne o esterne, tenuto conto della gravità dell'illecito accertato.

Che tipo di illecito vuoi segnalare? (spuntare una o più delle opzioni seguenti)

- Illecito amministrativo;
- Illecito Contabile;
- Illecito Civile
- Illecito penale
- Violazione di norme comunitarie

Descrizione dei fatti

.....Descrivi quello che è successo in modo sintetico (min 50, max 200 caratteri)

Descrivi quello che è successo in modo esteso

.....

Quando è avvenuto l'illecito? L'illecito è ancora in corso?

.....

Chi, internamente alla Società, ha tratto beneficio dall'illecito?

.....

Chi ha tratto beneficio dall'illecito esternamente alla Società (aziende e/o persone)?

.....

Conosci la dimensione economica dell'illecito?

.....

Che tipo di accesso o conoscenza hai rispetto alle informazioni che segnali?

- Sono vittima dell'accaduto:
- sono coinvolto nell'accaduto
- testimonianza diretta dei fatti;
- mi è stato riferito direttamente
- diceria l'ho sentito dire

Con chi ne hai parlato, oltre a noi? Che consigli ti hanno dato?

Collegi Sindacato..... il mio superiore..... altri soggetti interni.....

Puoi fornire informazioni utili per verificare il contenuto della tua segnalazione?

.....

Hai disponibilità di documenti da poter allegare a supporto della segnalazione

.....

Credi o temi che potresti subire conseguenze in seguito alla tua segnalazione?

.....

Canali personali di contatto dell'Organo di Valutazione:

telefono:.....

Mail:

Si chiede all'Organo di valutazione di comunicare le informazioni relative alla presa in carico ed allo stato dell'arte dell'istruttoria della segnalazione utilizzando i seguenti canali:

e-mail: (il segnalante deve indicare la sua mail personale)

Telefono (il segnalante deve indicare il suo telefono personale).

La legge prevede tutela contro sanzioni, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in seguito a una segnalazione effettuata nei confronti dei soggetti previsti dalla legge stessa (Organo di Valutazione – procura della repubblica

Diritti del segnalante e tutela della riservatezza

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

L'unica occasione nella quale L'Organo di Valutazione è tenuto a rivelare eventualmente l'identità del segnalante si ha qualora vi sia una specifica richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Barrare per presa visione

Per conoscere le modalità di gestione delle segnalazioni, della trasmissione delle informazioni, del trattamento e della conservazione dei dati personali ti invitiamo a visionare l'apposita procedura sul sito della Società, nonché la specifica informativa privacy

Barrare.....per presa visione



Informativa per il trattamento dei dati personali nelle segnalazioni di violazioni di norme nazionali ed europee (*whistleblowing* - D. Lgs. 24/2023)

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente dal Titolare del trattamento dei dati personali che è *Mobili Fiver S.r.l., Via Ottavio Bottecchia n. 6, 33087 Pasiano di Pordenone (PN) - Tel +39 0434 604064 - fax +39 0434 429968 - privacy@mobilifiver.com*. A tutela di tutti gli interessati, il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali che è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@mobilifiver.com.

I dati personali trattati sono quelli forniti dal segnalante nel contesto dei canali istituiti dal Titolare del trattamento per permettere la segnalazione di presunte violazioni di norme nazionali ed europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Titolare del trattamento, commesse da soggetti che a vario titolo interagiscono con esso, e delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del Suo rapporto di servizio.

Finalità del trattamento

Il trattamento viene effettuato per le seguenti finalità:

- ricezione e gestione della segnalazione;
- istruttoria volta a verificare la fondatezza del fatto oggetto della segnalazione, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- applicazione di misure correttive e/o di provvedimenti;
- monitoraggio della loro applicazione;
- aggiornamento del segnalante sulla presa in carico della segnalazione e sulla conclusione dell'istruttoria conseguentemente avviata;
- difesa in giudizio del Titolare del trattamento;
- difesa in giudizio del segnalante.

Soggetti interessati

La presente informativa riguarda:

- il segnalante;
- i soggetti segnalati indicati come presunti responsabili;
- i soggetti implicati nelle violazioni;
- i soggetti al corrente dei fatti o comunque menzionati nella segnalazione;
- i facilitatori (se e quando previsti).

I dati personali dei soggetti diversi dal segnalante sono solitamente forniti dal segnalante tramite la segnalazione, oppure forniti dagli altri soggetti interessati qualora questi siano sentiti durante l'indagine.

Categorie dei dati trattati

In relazione alla segnalazione possono essere trattati i seguenti dati personali:

- dati identificativi (nome e cognome; possibili anche dati residenziali);
- dati di contatto (email e telefono);
- qualifica professionale e rapporto di servizio con il Titolare del trattamento;
- dati relativi alle presunte condotte illecite segnalate, attribuite al segnalato, nelle quali l'interessato potrebbe essere coinvolto o delle quali potrebbe essere a conoscenza;
- contenuti delle comunicazioni scambiate tra il segnalante e i soggetti che gestiscono la segnalazione;
- immagini e altra documentazione eventualmente allegata alla segnalazione;
- categorie particolari di dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione;
- dati giuridici eventualmente contenuti nella segnalazione.

Qualora, all'esito della verifica di una segnalazione di illecito si ravvisassero elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, al fine di attivare ulteriori approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza, potrebbero essere oggetto di trattamento una più ampia gamma di dati personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posizione in organigramma, esperienze lavorative pregresse, titolo di studio, competenze professionali maturate, dati che rivelano l'origine razziale o etnica, dati che rivelano opinioni politiche, dati che rivelano l'appartenenza sindacale, dati che rivelano convinzioni religiose, dati relativi alla salute, dati relativi a condanne penali e reati, dati anagrafici dei familiari, ecc.

Basi giuridiche del trattamento

Le attività di trattamento sono svolte in base ad un obbligo legale a cui il Titolare del trattamento è soggetto (art. 6 par. 1 lett. c) - GDPR) nel rispetto della normativa di riferimento riguardante i soggetti che segnalano illeciti (*whistleblowing* - D. Lgs 24/2023).

Qualora, nell'ambito di una segnalazione, vengano fornite anche categorie particolari di dati personali, il Titolare del trattamento le tratterà in virtù delle seguenti deroghe:

- necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9 par. 2 lett. b) - GDPR);
- necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali (art. 9 par. 2 lett. f) - GDPR) per quanto concerne il trattamento dei dati personali necessari in sede di contenzioso o in sede precontenziosa, per far valere o difendere un diritto, anche del Titolare del trattamento o di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o di arbitrato e conciliazione.

Per quanto concerne la rivelazione dell'identità del segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere la segnalazione, e l'utilizzabilità della segnalazione se l'identità del segnalante è necessaria per la difesa del segnalato, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 commi 2 e 5 del D. Lgs 24/2023, la base giuridica è rappresentata dal consenso.

Analogamente, il consenso del segnalante è necessario per la conservazione di eventuali registrazioni e/o trascrizioni di telefonate, messaggi, conversazioni (art. 14 commi 2 e 4 del D. Lgs 24/2023).

Obbligo di conferimento

I dati raccolti sono solo quelli strettamente necessari per la ricezione e la gestione della segnalazione.

L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni richieste, può impedire al Titolare del trattamento di dar seguito alla segnalazione o di investigarla efficacemente.

Una segnalazione in forma anonima è sempre possibile. Per quanto sopra, il segnalante è comunque invitato a segnalare qualsiasi violazione fornendo tutte le informazioni richieste, così da permettere al Titolare del trattamento di chiedere ulteriori informazioni.

Modalità del trattamento

Il trattamento viene effettuato con strumenti manuali e informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità, ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati ed applicando le misure tecniche ed organizzative previste, da soggetti appositamente nominati quali Incaricati e/o Responsabili dal Titolare del trattamento.

Periodo di conservazione

I dati personali, la segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione, e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione al segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Sono fatti salvi eventuali specifici obblighi normativi o la sopravvenuta necessità del Titolare del trattamento di agire o difendersi in giudizio, che rendano necessario il trattamento e la conservazione dei dati per periodi di tempo superiori.

Comunicazione dei dati

I dati personali, la segnalazione e la relativa documentazione sono comunicati all'Organo di valutazione nominato dal Titolare del trattamento, che provvede alla gestione e alla verifica preliminare sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella medesima segnalazione di illecito.

La tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti interessati viene garantita fino alla conclusione del procedimento avviato, in ragione della segnalazione, fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione ad obblighi legali cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante.

Nel rispetto di tale riservatezza, i dati personali, la segnalazione e la relativa documentazione possono essere comunicati, all'occorrenza, da parte dell'Organo di valutazione:

- al Consiglio di Amministrazione del Titolare del trattamento, qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, per ulteriori approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- all'Autorità Giudiziaria e all'ANAC. In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante sarà coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.p.. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Inoltre, tutti o parte dei dati potrebbero essere condivisi con i seguenti soggetti esterni, a seconda dei casi agenti in qualità di titolari autonomi del trattamento o responsabili del trattamento:

- avvocati e consulenti, che forniscono servizi di consulenza o di indagine;
- autorità di vigilanza, di supervisione o di polizia, nei casi previsti dalla legge.

I dati personali, la segnalazione e la relativa documentazione non saranno comunque oggetto di diffusione (ossia di comunicazione ad una quantità indistinta di altri soggetti).



Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

L'interessato può esercitare tutta una serie di diritti.

Innanzitutto ha la possibilità di ottenere dal Titolare del trattamento informazioni sull'origine e sulle finalità del trattamento dei dati personali che lo riguardano, sulle categorie di dati personali che vengono trattati, a quali destinatari o categorie di destinatari i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinarlo.

Sui dati personali forniti l'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati errati e l'integrazione dei dati incompleti. Ha il diritto alla cancellazione degli stessi, per quanto non riconducibile ad obblighi di legge, ed alla limitazione del trattamento in determinate circostanze.

Ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso per ciascuna finalità a cui lo ha concesso.

Ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento segnala, tuttavia, che l'esercizio dei diritti dell'interessato potrebbe essere limitato o escluso, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nel caso in cui dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Il Titolare si riserva di apportare alla presente informativa tutte le modifiche che ritenesse utile, anche in relazione all'evoluzione della normativa in vigore, dandone la più ampia visibilità agli interessati.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Mobili Fiver S.r.l

Indicazioni sulla corretta procedura per l'inoltro delle segnalazioni di cui alla legge n° 24/2023 "Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali "

Oggetto della segnalazione

- ✚ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- ✚ condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- ✚ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ✚ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- ✚ atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- ✚ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Chi può fare la segnalazione

Le segnalazioni possono essere inoltrate da tutti quei soggetti **che sono a vario titolo coinvolti con l'attività di Mobili Fiver quali:**

- ✚ dipendenti diretti ed interinali;
- ✚ collaboratori autonomi, liberi professionisti che prestano consulenza o lavorano per la Società;
- ✚ volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- ✚ azionisti, amministratori, ex dipendenti, candidati ad una posizione lavorativa.

Il decreto legislativo estende inoltre la protezione ai:

- ✚ facilitatori persona fisica che assiste il segnalante nella segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- ✚ persone del medesimo contesto lavorativo che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✚ colleghi che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- ✚ alle Società di proprietà (in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria) del segnalante o in cui il segnalante lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime pervenute alla Società e valutate per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato ed abbia una parvenza di fondatezza.

Condizioni per effettuare la segnalazione

Ragionevolezza

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante **deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.**

La segnalazione **non può avere ad oggetto rimostranze di carattere personale** del segnalante o rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro e/o nei rapporti con funzioni aziendali che ricoprono un ruolo gerarchicamente superiore o i colleghi, per le quali – salve condotte penalmente rilevanti o comunque espressamente vietate dal Codice Etico aziendale – occorre fare riferimento alla normativa contrattuale generale. Non sono, altresì, meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che a Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili, comunque dispendiose e comunque lesive della dignità dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Canali da utilizzare per la segnalazione

1. Segnalazione interna.

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica

La segnalazione interna è indirizzata ad una funzione aziendale o ad un organo esterno deputato dall'azienda medesima alla gestione della segnalazione.

2. Segnalazione esterna

La segnalazione esterna è indirizzata all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) attraverso una procedura telematica. Essa può essere effettuata nei seguenti casi:

- ✚ non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- ✚ la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ✚ la persona segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- ✚ la persona segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

3. Divulgazione Pubblica

La divulgazione pubblica è indirizzata direttamente a mezzi di informazione e può essere effettuata nei seguenti casi:

- ✚ la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ✚ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ✚ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4. Denuncia all'Autorità giudiziaria

Si riconosce anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Tutele e garanzie per il soggetto che effettua la segnalazione

1. Protezione della riservatezza delle persone segnalanti

- ✚ L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- ✚ La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- ✚ La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato; (sarebbe per gli Enti pubblici)
- ✚ La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

2. Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

- ✚ Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- ✚ Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

3. Ritorsione

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

- ✚ il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- ✚ la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- ✚ il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- ✚ la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- ✚ le note di merito negative o le referenze negative;
- ✚ l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- ✚ la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- ✚ la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- ✚ la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- ✚ il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- ✚ i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- ✚ l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- ✚ la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- ✚ l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- ✚ la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La protezione da ritorsioni è estesa anche ad altri soggetti quali:

- ✚ al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- ✚ alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✚ ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- ✚ agli enti di proprietà della persona segnalante (in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria) o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.

Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

4. Non punibilità dei segnalanti

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- ✚ coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- ✚ se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

5. Perdita delle tutele

Le tutele per il segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

6. Misure di sostegno ai segnalanti

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Sanzioni applicabili da Anac

- ✚ da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- ✚ da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- ✚ da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Procedura per la segnalazione interna

Le seguenti indicazioni descrivono le modalità per l'inoltro delle segnalazioni (in formato documentato o con posta elettronica) e la successiva fase di istruttoria.

Segnalazione Documentale

La segnalazione va fatta utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente procedura e reso disponibile sul sito web www.mobilifiver.com/whistleblowing e nelle eventuali bacheche utilizzate per le comunicazioni al personale presenti presso appositi locali all'interno degli stabilimenti. La firma del segnalante sul modulo deve essere posta "a mano".

E' necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, che verrà inviata mediante posta all'indirizzo della sede operativa di via Maestri del lavoro, 14 Pasiano di Pordenone, che rechi all'esterno la dicitura "SEGNALAZIONE RISERVATA PER ORGANO DI VALUTAZIONE". Al fine di garantire la adeguata riservatezza, la busta NON DEVE RIPORTARE i dati del mittente. .

In Mobili Fiver l'**Organo di Valutazione** coincide con l'**Organismo di Vigilanza** di cui al DL 231/01, i cui riferimenti sono:

- dott. Carmelo Maggio 347/43 08 663
- dott. Massimiano Masiero 347/90 45 890

Le segnalazioni prive di detta locuzione potrebbero non seguire il corretto smistamento verso l'Organo di Valutazione nominato dalla Società per la gestione della segnalazione. In tal caso, si ravvede l'impossibilità di catalogarle e istruirle come segnalazioni ai sensi della norma vigente.

La funzione aziendale addetta alla presa in carico della posta, si asterrà dall'apertura della busta che riporta la dicitura "SEGNALAZIONE RISERVATA PER ORGANO DI VALUTAZIONE" ed avviserà immediatamente l'Organo deputato alla gestione delle segnalazioni. Per il tempo intercorrente alla formale consegna della busta all'Organo di Valutazione, la funzione addetta alla presa in carico della busta archiverà la medesima in apposito cassetto chiuso a chiave. La medesima funzione si astiene dal mettere al corrente **qualsiasi** altra risorsa aziendale dell'avvenuta ricezione della missiva.

Alla consegna della busta all'Organo di Valutazione, quest'ultimo, nella persona che lo rappresenta, rilascerà una attestazione formale della regolare presa in carico e sostanziale integrità della busta (assenza di segni di manomissione o danneggiamenti che possono far pensare ad una apertura e successiva ricomposizione/chiusura).

Non possono essere prese in considerazione le segnalazioni prive degli elementi ritenuti essenziali, quali, l'identità del segnalante, la sua qualifica, il periodo temporale ed i luoghi in cui si è verificato il fatto, la descrizione dei fatti, quelle accompagnate da una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o corredate da documentazione non appropriata che non faccia riferimento ai fatti in oggetto.

Il processo, con la corretta intestazione della busta, la mancata apposizione nella medesima delle generalità del mittente e l'esistenza all'interno del modulo compilato con le informazioni sopra enunciate, prevede, così come definito dalla normativa:

- ❖ la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
 - ❖ la tutela della funzione che gestisce le segnalazioni, da pressioni, discriminazioni, dirette ed indirette;
 - ❖ la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
-
- ❖ la possibilità per il segnalante, di verificare la presa in carico e lo stato di avanzamento dell'istruttoria attraverso comunicazioni riservate da parte dell'Organo di Valutazione in quanto soggetto deputato a gestire la segnalazione;
 - ❖ l'impegno a dare riscontro al segnalante di avvenuta **presa in carico della segnalazione entro 7 giorni** e di **concludere l'istruttoria entro il termine di 90 giorni**, salvo eventuali necessità di maggior tempo legate a motivate difficoltà nella conduzione delle attività di indagine. **I 7 giorni** per la comunicazione di presa in carico decorrono dalla data scritta a mano dalla funzione addetta alla ricezione della posta al momento della consegna da parte dell'operatore postale. **I 90 giorni** per la chiusura dell'istruttoria decorrono dalla data di comunicazione di presa in carico da parte dell'Organo di Valutazione competente. La comunicazione al segnalante di avvenuta presa in carico della segnalazione ovvero di chiusura dell'istruttoria avverrà mediante ~~messaggio mail~~ comunicazione cartacea all'indirizzo privato indicato nel modulo o tramite sms al numero di telefono eventualmente indicato nel medesimo modulo.
 - ❖ un sistema sanzionatorio, in capo alle funzioni preposte all'esame e valutazione delle segnalazioni, per mancato assolvimento dei compiti che la legge prevede a loro carico a seguito di accertamento da parte di ANAC.

Il segnalante può fare ricorso alla segnalazione esterna (piattaforma telematica ANAC) solo nel caso in cui non abbia avuto riscontro dal soggetto abilitato alla gestione del canale interno entro i tempi sopra indicati (7giorni per la presa in carico e 90 giorni per la chiusura dell'indagine). Il soggetto abilitato alla gestione darà riscontro al segnalante utilizzando le informazioni fornite da quest'ultimo del proprio indirizzo privato o proprio numero di telefono.

Il segnalante può inoltre fare ricorso alla segnalazione esterna (piattaforma telematica ANAC) se ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione, ovvero che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Segnalazione tramite posta elettronica

La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza.

Segnalazione in forma orale

Al fine di garantire la correttezza e d'integrità delle informazioni riguardante l'illecito, per la segnalazione nella forma orale, previo consenso della persona segnalante, si procederà alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

Istruttoria

L'istruttoria sulla segnalazione ricevuta da parte dell'Organo di Valutazione deputato comporta

- ✚ una verifica formale delle informazioni contenute nel modulo (coerenza con il disposto normativo in termini di tipologia e pertinenza della segnalazione oltre che completezza delle informazioni richieste);

- ✚ una verifica sostanziale dei fatti riportati nella segnalazione (indagine volta ad accertare l'esistenza di prove documentate e comportamenti che diano evidenza degli illeciti segnalati);
- ✚ il mantenimento delle garanzie previste dalla normativa in capo a colui che ha effettuato la segnalazione nel corso delle attività di indagine;

- ✚ un riscontro formale al segnalante (utilizzando i canali di sicurezza privilegiati esterni alla Società) sullo stato di avanzamento dell'indagine e sulla chiusura dell'istruttoria con l'esito da parte dell'Organo di Valutazione;
- ✚ un eventuale coinvolgimento di alcune funzioni aziendali di governo, qualora ritenuto necessario da parte dell'Organo di Valutazione competente al fine di raccogliere informazioni ed eventuali prove di possibili reati o illeciti che possono nuocere alla Società;
- ✚ la raccolta di evidenze formali che possano costituire elementi di prove circa l'accadimento e/o compimento di illeciti;
- ✚ il coinvolgimento delle strutture di governo su quanto accertato, al fine di porre gli adeguati rimedi agli illeciti tentati o commessi ed ai rischi emergenti.

L'istruttoria può portare:

- ✚ all'applicazione del sistema sanzionatorio e/o nei casi più gravi, tenuto conto del profilo di illiceità accertati (es: accertamento di reati di carattere civile, penale, amministrativo o contabile), alla formale denuncia alla autorità competenti;
- ✚ alla archiviazione, per inammissibilità, nei casi di:
 - manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione
 - manifesta incompetenza dell'Organo di Valutazione ed in generale della Società sulle questioni segnalate;
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza degli Organo di Valutazione;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

[Della avvenuta inammissibilità viene data comunicazione da parte dell'Organo di Valutazione al segnalante.](#)

L'Organo di Valutazione sarà il soggetto deputato ad interagire con l'ANAC nel caso in cui, il segnalante, avvalendosi delle condizioni previste dalla norma e riportate in procedura, effettua la segnalazione utilizzando il "canale esterno".